

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**CIRCOLARE DI STUDIO**

**08/2015**

**Parma, 03 Febbraio 2015**

**OGGETTO: Certificazione Unica**

Il Dlgs. 175/2014, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate l'invio ai contribuenti del Mod. 730 precompilato, ha previsto l'obbligo in capo ai sostituti d'imposta, di trasmettere all'Agenzia la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente esclusivamente in via telematica.

Per effetto di ciò si è reso necessario predisporre una nuova certificazione, denominata "CU" che sostituisce la precedente Certificazione Unica dei Redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD), che sarà utilizzata dal sostituto d'imposta per certificare:

- i redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- e, per la prima volta, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

***Termini di consegna ed invio della CU***

Il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare la nuova CU ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati ed ai lavoratori autonomi entro il 28 Febbraio (per il 2015 entro il 2 Marzo) e, ad effettuare la trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate delle predette certificazione entro il 7 marzo (per il 2015 entro il 9 Marzo).

***Soggetti Obbligati***

Le istruzioni alla compilazione della nuova CU precisano che sono tenuti a tale nuovo adempimento tutti i sostituti d'imposta che hanno corrisposto nel corso dell'anno 2014 somme o valori soggetti a ritenute alla fonte e precisamente:

- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (Art 23-24 DPR 600/73);
- ritenute su redditi di lavoro autonomo (Art. 25 DPR 600/73);
- ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (Art. 25 bis DPR 600/73);
- ritenute sui corrispettivi dovuto dal condominio all'appaltatore (Art. 25 ter DPR 600/73);
- ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (Art. 29 DPR 600/73).

Sono inoltre tenuti all'invio tutti coloro che nell'anno 2014 hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori (dipendenti e autonomi) i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS e all'INAIL.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

## **Spese anticipate**

Nella CU confluiscono anche le informazioni relative alle somme erogate dal sostituto d'imposta che non hanno nulla a che vedere con il reddito tassabile del percettore. In particolare le istruzioni ministeriali precisano che al punto 7 della CU vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta, fra cui rientrano le spese anticipate dal professionista in nome e per conto del sostituto.

## **Certificazione agli sportivi**

Nella CU vanno indicate anche le indennità, i rimborsi spese forfettari, i premi e i compensi erogati ai soggetti di cui all'art. 67, lettera m), co. 1 del Tuir (tipicamente per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica), anche se inferiori al limite di esenzione previsto (Euro 7.500,00)

## **Regime Sanzionatorio**

Per ogni certificazione, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione pecuniaria di Euro 100,00. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli